



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Ministero del Lavoro - interpellato n. 16/2012 in materia di apprendistato

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro e relazioni sindacali

Roma, 19 giugno 2012

Prot. 002703

Com n. 32

Oggetto: Ministero del Lavoro - interpellato n. 16/2012 in materia di apprendistato.

Il Ministero del lavoro, con l'Interpellato in oggetto risponde ad una domanda dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che richiede se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l'iscrizione all'Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere.

A tale proposito, l'Amministrazione ribadisce quanto già espresso in passato in materia circa l'assenza di una esplicita previsione normativa che assegni un ruolo autorizzativo agli enti bilaterali territoriali per la legittima instaurazione del contratto di apprendistato, fermo restando che *“la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato”*.

L'interpellato in questione contiene anche importanti elementi che consentono una corretta lettura delle procedure previste dalla contrattazione collettiva del terziario.

Intanto, si ricorda (v. Com. n. 27 del 10 aprile scorso del Settore Lavoro) che in ordine alla richiesta del preventivo parere di conformità il CCNL dispone: *“I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali”*. Nella medesima nota si ricordava altresì che il piano formativo individuale, invece, deve essere completato entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista e presuppone l'avvenuto rilascio del parere di conformità.

-
Ciò, conformemente all'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., Dlgs. 167/11 e all'art. 3 (Disciplina generale) dell'Accordo di riordino 24 marzo 2012.

Ora, la *ratio* della disposizione contrattuale è rappresentata dalla successione descritta nella Com. 29, sempre del Settore Lavoro che prevede:

- inviare la richiesta di parere di conformità (art. 4 comma 1 dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012) così come predisposta nel format allegato alla circolare n. 22 del 24/4/2012 al quale viene allegato il piano formativo che contiene gli elementi essenziali perché venga valutata prima dell'instaurazione del rapporto di apprendistato l'applicazione corretta delle disposizioni contrattuali riguardo alla *“durata e modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale”*: TIPOLOGIA DI PROFILO (da scegliere tra le tipologie di profilo allegato all'Accordo 24 marzo 2012); ATTIVITA' FORMATIVA (da scegliere tra le tipologie di attività allegato all'Accordo 24 marzo 2012); PIANO ORARIO CURRICOLARE (da scegliere nell'ambito del piano orario curricolare allegato all'Accordo 24 marzo 2012);
- assunzione dopo il riconoscimento del parere di conformità da parte dell'ente bilaterale;
- piano formativo individuale da predisporre entro 30 giorni dalla data di assunzione, che resterà in azienda tra datore di lavoro e apprendista e che non dovrà essere inviato all'ente bilaterale.

In tal modo, si rileva come da parte del Ministero si evidenzia che la procedura sopra descritta, pur non rappresentando un obbligo giuridicamente sanzionato, possa rappresentare una *“valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI.”*

Quest'ultimo, infatti, non va presentato congiuntamente alla richiesta di parere di conformità, ma andrà successivamente predisposto proprio sulla base di quanto preventivamente approvato dall'Ente, con l'aggiunta degli elementi di carattere personale che caratterizzano il singolo giovane da avviare in apprendistato.

Questo sembra essere l'aspetto di novità sicuramente più rilevante unitamente alla *raccomandazione* al personale ispettivo di *concentrare prioritariamente l'attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato (e di quei PFI) che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ente bilaterale di riferimento.*

In altre parole, viene riconosciuto un “valore aggiunto” ai contratti di apprendistato ed ai piani formativi che si siano sottoposti alla “procedura di applicabilità” prevista dall'art. 4 dell'accordo di riordino.

Quanto poi, alle ulteriori specificazioni riguardo al merito dei controlli dell'Ente, nel mentre si ricorda che lo stesso non ha un potere sanzionatorio circa il rispetto delle disposizioni del CCNL (e di legge), va rilevato che la correttezza di quei dati possa rappresentare un ulteriore elemento di valore circa la tranquillità nell'instaurazione del rapporto di apprendistato, posto che gli stessi sono oggetto di verifica da parte del personale ispettivo.

Infine, riguardo all'affermazione *“rimarrebbe in ogni caso escluso l'obbligo di iscriversi all'Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione sindacale negativo”* essa si riferisce al caso di contratto di apprendistato in qualifica, rispetto al quale la legge regionale, che è delegata

anche dal testo unico su questa tipologia di apprendistato, preveda un tale ruolo da parte degli enti bilaterali.

Con riserva di tornare sul tema per ulteriori eventuali chiarimenti.


Il Responsabile
Dott. Guido Lazzarelli

Info sul Documento:

Data: 20-Jun-2012 (19-06-2012)

Titolo: **Ministero del Lavoro - interpello n. 16/2012 in materia di apprendistato**

Descr: *Com. 32*

Tipo:  WinWord 28Kb

Varie: ID: 75743 | Prot n° 02703 | Com. n° 032